

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 61/CDN** **(2010/2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Levanti, dal Dott. Giulio Maisano, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 24 febbraio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### **(206) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO DINELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Esperia Viareggio Srl) E DELLA SOCIETA' FC ESPERIA VIAREGGIO Srl (nota n. 3329/109pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).**

Con provvedimento del 30.11.2010, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Sig. Stefano Dinelli (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Esperia Viareggio Srl) e la Società FC Esperia Viareggio Srl, per rispondere rispettivamente:

- i primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione al punto 7) del Titolo III – Criteri sportivi ed Organizzativi – di cui al CU n. 117/A del 25.5.2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto n. 7 del Titolo III (Criteri sportivi ed Organizzativi) ed in particolare dell'atto di nomina del soggetto indicato quale Dirigente Responsabile della Gestione;
- la Società Esperia Viareggio per la violazione di cui all'articolo 4, comma 1, del CGS in relazione al comportamento ascritto al proprio legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Stefano Dinelli in proprio e in qualità di Presidente della Società FC Esperia Viareggio Srl, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 del CGS

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione Disciplinare Nazionale,*

*rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Stefano Dinelli in proprio e in qualità di Presidente della Soc. FC Esperia Viareggio Srl, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, [“pena base per il Signor Stefano Dinelli, sanzione della inibizione per giorni 30, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 14 di inibizione; pena base per la Società Esperia Viareggio, sanzione dell'ammenda di € 10.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 e 24 del CGS a € 4.443,78;];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne*

*dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;*  
*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:*

*inibizione per giorni 14 (quattordici) al Sig. Stefano Dinelli;*

*ammenda di € 4.443,78 (quattromilaquattrocentoquarantatre/78) alla Società FC Esperia Viareggio Srl;*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".*

**(207) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO CANNISTRA' (all'epoca Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. SS Milazzo Srl) E DELLA SOCIETA' SS MILAZZO Srl (nota n. 3326/106pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).**

Con provvedimento del 30.11.2010, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Sig. Pietro Cannistrà (all'epoca Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. SS Milazzo Srl) e la Società SS Milazzo Srl, per rispondere rispettivamente:

- i primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione al punto 6) del Titolo III – Criteri sportivi ed Organizzativi – di cui al CU n. 117/A del 25.5.2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto n. 6 del Titolo III (Criteri sportivi ed Organizzativi) ed in particolare per la mancata presentazione dell'organigramma della Società;
- la Società SS Milazzo Srl per la violazione di cui all'articolo 4, comma 1, del CGS in relazione al comportamento ascritto al proprio legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Pietro Cannistrà e la Società SS Milazzo Srl, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*"La Commissione Disciplinare Nazionale,*

*rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Pietro Cannistrà e la Società SS Milazzo Srl, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, ["pena base per il Signor Pietro Cannistrà, sanzione della inibizione per giorni 30, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 14 di inibizione; pena base per la Società Milazzo, sanzione dell'ammenda di € 10.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 e 24 del CGS a € 4.500,00;];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;*  
*visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;*  
*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:*  
*inibizione per giorni 14 (quattordici) al Sig. Pietro Cannistrà;*  
*ammenda di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) alla Società SS Milazzo Srl;*  
*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".*

**(211) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE TRAPANI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Paganese Calcio 1926 Srl) E DELLA SOCIETA' PAGANESE CALCIO 1926 Srl (nota n. 3325/105pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).**

Con provvedimento del 30.11.2010, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Sig. Raffaele Trapani (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Paganese Calcio 1926 Srl) e la Società Paganese Calcio 1926 Srl, per rispondere rispettivamente:

- i primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione al punto 7) del Titolo III – Criteri sportivi ed Organizzativi – di cui al CU n. 117/A del 25.5.2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto n. 7 del Titolo III (Criteri sportivi ed Organizzativi) ed in particolare risulta mancante l'atto di nomina del soggetto indicato quale Dirigente Responsabile della Gestione;
- la Società Paganese per la violazione di cui all'articolo 4, comma 1, del CGS in relazione al comportamento ascritto al proprio legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Raffaele Trapani e la Società Paganese Calcio 1926 Srl, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 del CGS

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*"La Commissione Disciplinare Nazionale,*

*rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Raffaele Trapani e la Società Paganese, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, ["pena base per il Signor Raffaele Trapani, sanzione della inibizione per giorni 30, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 14 di inibizione; pena base per la Società Paganese Calcio, sanzione dell'ammenda di € 10.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 e 24 del CGS a € 4.500,00;];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;*  
*visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:*

*inibizione per giorni 14 (quattordici) al Sig. Raffaele Trapani;*

*ammenda di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) alla Società Paganese Calcio 1926 Srl;*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

**(212) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO BUZZI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Crociati Noceto Srl) E DELLA SOCIETA' CROCIATI NOCETO Srl (nota n. 3327/107pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).**

Con provvedimento del 30.11.2010, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Sig. Angelo Buzzi (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Crociati Noceto Srl) e la Società Crociati Noceto Srl, per rispondere rispettivamente:

- i primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione al punto 6) del Titolo III – Criteri sportivi ed Organizzativi – di cui al CU n. 117/A del 25.5.2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto n. 6 del Titolo III (Criteri sportivi ed Organizzativi) ed in particolare per la mancata presentazione dell'organigramma della Società;

- la Società Crociati Noceto per la violazione di cui all'articolo 4, comma 1, del CGS in relazione al comportamento ascritto al proprio legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Angelo Buzzi e la Società Crociati Noceto Srl, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 del CGS

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione Disciplinare Nazionale,*

*rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Angelo Buzzi e la Società Crociati Noceto Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, [“pena base per il Signor Angelo Buzzi, sanzione della inibizione per giorni 30, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 14 di inibizione; pena base per la Società Crociati Noceto, sanzione dell'ammenda di € 10.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 e 24 del CGS a € 4.500,00;];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;*

*visto l'art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

visto l'art. 23, comma 2 CGS, secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione per giorni 14 (quattordici) al Sig. Angelo Buzzi;  
ammenda di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) alla Società Crociati Noceto Srl;  
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

**(223) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO MORACE (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Trapani Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' TRAPANI CALCIO Srl (nota n. 3350/304pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).**

Con provvedimento del 30.11.2010, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Sig. Vittorio Morace (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Trapani Calcio Srl) e la Società Trapani Calcio Srl, per rispondere rispettivamente:

- i primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione al Titolo III – Criteri sportivi ed Organizzativi –, punto 7), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con CU n. 117/A del 25.5.2010, per aver depositato, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 30.9.2010 la scheda informativa riguardante il Dirigente responsabile della gestione della Società (modulo 7) non corredata dai documenti relativi alla nomina del soggetto indicato;

- la Società Trapani Calcio Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell'art 4, comma 1, del CGS per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Vittorio Morace e la Società Trapani Calcio, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 del CGS

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Vittorio Morace e la Soc. Trapani Calcio, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, [“pena base per il Signor Vittorio Morace, sanzione della inibizione per giorni 45, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 20 di inibizione; pena base per la Società Trapani Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 20.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 e 24 del CGS a € 8.888.88;];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

*visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:*

*inibizione per giorni 20 (venti) al Sig. Vittorio Morace;*

*ammenda di € 8.888,88 (ottomilaottocentoottantotto/88) alla Società Trapani Calcio Srl;*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".*

**(242) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO CIACCIA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AS Atletico Roma FC Srl), DAVIDE CIACCIA (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Soc. AS Atletico Roma FC Srl) E DELLA SOCIETA' AS ATLETICO ROMA FC Srl (nota n. 3342/121pf10-11/SP/pp del 30.11.2010).**

Il deferimento

Con provvedimento del 30 novembre 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione i Sigg.ri Mario e Davide Ciaccia, rispettivamente il primo Presidente del consiglio d'amministrazione, ed il secondo amministratore delegato della AS Atletico Roma FC srl, per rispondere entrambi della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del CGS, (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto2), del sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con C.U. n°117/A del 25.5.2010, per non aver depositato presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il termine del 30.6.2010, la licenza d'uso o di esercizio dell'impianto; e la Società AS Atletico Roma FC Srl ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per il comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità delle parti deferite e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 per entrambi i legali rappresentante nonché l'ammenda di € 10.000,00 per la Società.

Per le parti deferite è comparso il difensore, che si è riportato integralmente alla memoria difensiva, che hanno fatto pervenire nei termini stabiliti, con la quale hanno chiesto il proscioglimento.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati, nonché dalla documentazione prodotta in allegato alla predetta memoria difensiva, emerge che l'odierna Società deferita, per mezzo del proprio legale rappresentante, già in data 17 giugno 2010 e successivamente in data 24 giugno 2010 (cfr. fax in atti) inoltravano presso gli uffici competenti formale richiesta di autorizzazione all'uso dello Stadio Flaminio, per la stagione sportiva "2010/2011, per ogni buon conto sempre in data 24 giugno 2010, l'Atletico Roma,

inviava presso la Lega di appartenenza una comunicazione, con la quale portava a conoscenza la predetta Lega Italiana Calcio Professionistico degli adempimenti inoltrati tempestivamente presso il Comune di Roma già in data 17 giugno 2010, declinando ogni responsabilità per eventuali ritardi da parte dell'Ente erogante; infatti nonostante le rassicurazioni verbali la Società deferita (indipendentemente dalla sua volontà) era costretta a presentare una terza istanza, presso gli stessi Uffici in data 1 luglio 2010 per ottenere solo in data 5 luglio l'autorizzazione in questione.

Alla luce delle argomentazioni dedotte e provate documentalmente, appare del tutto evidente che le parti deferite hanno posto in essere tutti gli adempimenti formali e sostanziali richiesti dalla vigente normativa e che pertanto il mancato rispetto del termine imposto dalla Federazione non è imputabile ai medesimi deferiti, in quanto l'ente competente (Comune di Roma) al rilascio della licenza in questione vi ha provveduto solo in data 5 luglio 2010. Pertanto non possono essere attribuite responsabilità ai deferiti trattandosi di ritardo dovuto alla necessità di rispettare il burocratico iter procedurale dettato ed imposto dalla Pubblica Amministrazione de qua.

Il dispositivo

Per tali motivi, rigetta il deferimento e proscioglie i soggetti indicati in epigrafe

**(246) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CRISCI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. FC Pro Vasto Srl) E DELLA SOCIETA' FC PRO VASTO Srl (nota n. 3398/120pf10-11/SP/pp dell'1.12.2010).**

La Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC con nota del 30 luglio 2010 portava a conoscenza della Procura Federale che la società F.C. Pro Vasto Srl aveva depositato in data 2 luglio 2010 la licenza d'uso o di esercizio dell'impianto di cui al Titolo II Criteri Infrastrutturali punto 2 del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, mancando così di rispettare il termine del 30 giugno 2010, ivi fissato per l'adempimento di tale incumbente.

Nella nota suddetta si dava atto che il fatto era stato accertato dalla Commissione nella riunione del 14 luglio 2010.

Ciò posto, la Procura Federale, con atto del 1° dicembre 2010, considerata la sussistenza dell'inadempimento ed evidenziato che la società F.C. Pro Vasto Srl. non era stata ammessa al campionato di Prima Divisione stagione sportiva 2010/2011 a causa della mancata concessione della Licenza Nazionale afferente la medesima stagione sportiva, deferiva a questa Commissione il sig. Domenico Crisci, Amministratore Unico e legale rappresentante della società F.C. Pro Vasto Srl e la stessa società FC Pro Vasto Srl per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 1 comma 1 CGS in relazione al criterio previsto dal Titolo II punto 2 del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011 (mancato deposito presso la Commissione Criteri Infrastrutturali entro il 30 giugno 2010 della licenza d'uso o di esercizio dell'impianto), la seconda della responsabilità diretta derivata dall'art. 4 comma 1 CGS stante l'addebito mosso al proprio legale rappresentante.

All'udienza odierna, la Procura Federale, illustrato il motivo del deferimento, ha chiesto la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 per il sig. Domenico Crisci, nonché l'ammenda di € 10.000,00 per la società FC Pro Vasto Srl.

I deferiti non hanno presentato memorie, né sono comparsi in udienza.

Il deferimento è fondato.

Risulta dagli atti del procedimento che la società FC Pro Vasto srl. aveva depositato la licenza d'uso di che trattasi (consistita nella autorizzazione rilasciata dal Municipio della

Città di Vasto all'uso dello Stadio Aragona) in data 2 luglio 2010 (certificata dal timbro apposto su tale autorizzazione dalla Commissione Criteri Infrastrutturali), senza con ciò rispettare il termine del 30 giugno 2010, fissato dal Titolo II comma uno punto 2 dei Criteri Infrastrutturali, avente natura perentoria.

Tanto è vero che il Consiglio Federale, con il provvedimento pubblicato sul C.U. n. 16/A del 16 luglio 2010, non aveva ammesso la società al campionato di competenza (Lega Pro – Seconda Divisione) stante la non concessione della Licenza Nazionale, invero causata non solo per l'oggetto del presente deferimento, ma anche per altre inosservanze della società rispetto ai criteri legali ed economici – finanziari.

Poiché l'inosservanza del termine del 30 giugno 2010 comporta per la società inadempiente (di Seconda Divisione) l'ammenda non inferiore ad € 10.000,00, e per il dirigente quella dell'ammenda di € 5.000,00.

P.Q.M.

Infligge al sig. Domenico Crisci l'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) ed alla società FC Pro Vasto Srl. l'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Pubblicato in Roma il 24 febbraio 2011**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete